



COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO
COMUNALE
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

- Adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 01/09/1993
- Integrato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 04/02/2000
- Modificato con decreto del Commissario n. 46 del 04/11/2010

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

CAPO I

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 1) - DEFINIZIONE E SCOPI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di assistenza domiciliare ha l'obiettivo specifico di evitare - per quanto possibile - il ricovero presso strutture pubbliche o private, adattando gli interventi in relazione all'evoluzione e complessità del bisogno dei cittadini, valorizzando appieno la capacità di autonomia dell'utente, interagendo e coinvolgendo le possibili risorse del territorio, stimolando al massimo la socializzazione.

2. Il servizio si estrinseca attraverso le seguenti prestazioni:

- a) - aiuto domestico
- b) - disbrigo pratiche - commissioni - acquisti
- c) - lavaggio e stiratura della biancheria
- d) - cura dell'igiene della persona
- e) - fornitura pasti a domicilio
- f) - accompagnamento per esigenze diverse (solo nei casi di effettiva necessità e tenendo conto della reale mancanza di servizi pubblici o privati alternativi).

Art. 2) - REQUISITI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. I requisiti per l'ammissione dei cittadini al servizio sono i seguenti:

- a) - assenza o carenza di familiari
- b) - stato di solitudine e di emarginazione
- c) - stato di malattia o di inabilità, o di particolare bisogno
- d) - condizioni di degrado dell'alloggio.

2. In particolare possono essere così schematizzate le diverse situazioni di richiesta del servizio:

- a) - anziani che hanno capacità ridotte di autosufficienza per alzarsi dal letto, vestirsi, lavarsi e prepararsi i pasti e che, non potendo contare su di un aiuto valido da parte dei familiari o vicini, vivono nelle comunità alloggio, nelle case albergo, nei gruppi appartamento;
- b) - anziani che, pur potendosi definire fisicamente autosufficienti, per la loro fragilità, solitudine, ansia, senso di inadeguatezza, necessitano di una presenza e di un incoraggiamento continuo alla valorizzazione

delle proprie capacità fisiche di autosufficienza;

c) - anziani che, a causa del vivere soli e dell'impossibilità di contare sull'aiuto dei familiari, hanno ricorrenti problemi nell'accudire ai più pesanti lavori di casa o necessitano di una periodica sorveglianza igienico-sanitaria, oppure, dal momento che presentano limitazioni nella mobilità al di fuori della propria abitazione, è loro necessario un aiuto per la spesa, ecc.;

d) - anziani che solo occasionalmente hanno bisogno del servizio, in concomitanza per lo più di una malattia o di una circostanza particolare.

3. L'ammissione al servizio terrà comunque conto della situazione economica del richiedente secondo le seguenti priorità: (Dirett. Reg. del 23.06.1983)

a) - persone anziane (ultra65enni) con ridotte capacità di autonomia o inabili, sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle necessità più elementari, che versino in condizioni economiche disagiate;

b) - persone di qualsiasi età, compresi i minori, con ridotte capacità di autonomia fisica e psichica, sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle necessità più elementari, che versino in condizioni economiche disagiate;

c) - le persone di cui al punto a) non in condizioni economiche disagiate;

d) - le persone di cui al punto b) non in condizioni economiche disagiate;

e) - persone di qualsiasi età, sole, che si trovino occasionalmente in condizioni di non poter provvedere alle proprie necessità più elementari (per stati influenzali, infortuni, puerperi, convalescenze, ecc.) a prescindere dalle condizioni economiche;

f) - persone di qualsiasi età che, a prescindere dalle condizioni economiche, versino in situazioni di disagio psicologico, morale e sociale (solitudine, stati depressivi, perdita del ruolo produttivo).

4. Ad ogni buon fine si ritiene che il disagio economico possa essere così definito:

a) - versano in disagio economico quelle persone che dispongono per i più elementari bisogni, escluse le spese di affitto e riscaldamento, di un reddito pari o inferiore al minimo della pensione da lavoro dipendente erogata dall'INPS;

b) - se tali persone risultano componenti di un nucleo familiare, la valutazione circa l'esistenza del disagio economico deve essere fatta tenendo conto sia del reddito complessivo dello stesso nucleo sia di tutti gli altri elementi che concorrono a favorire o no l'integrazione delle persone nell'ambito del nucleo considerato e di quest'ultimo nel contesto sociale;

c) - comunque il reddito complessivo del nucleo non deve essere superiore all'importo che risulterebbe calcolando per ogni singolo componente un reddito pari al minimo della pensione da lavoro dipendente erogata dall'INPS.

Art. 3) - MODALITA' DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DOMICILIARE

1. Per usufruire del Servizio Domiciliare l'interessato o un suo familiare (o chi intende segnalare il caso), dovrà inoltrare domanda - specificando ogni voce dell'apposito modulo - all'ufficio dell'Assistente Sociale del Comune di residenza, allegando eventuale certificato del medico curante nel caso di malattia o inabilità.

2. Le domande di servizio domiciliare saranno valutate dalla Assistente Sociale preposta e dalla Giunta Comunale (che potrà avvalersi del parere della apposita Commissione Assistenza qualora costituita), e sarà quindi data comunicazione all'utente delle modalità di erogazione del servizio richiesto.

3. Le prestazioni saranno erogate in base alle effettive condizioni oggettive e soggettive del richiedente e compatibilmente con la disponibilità del servizio.

4. L'utente fruirà delle prestazioni solamente per le attività che non è in grado di svolgere e quando non vi siano familiari a provvedere a tali necessità.

Art. 4) - MANSIONI DELLE ASSISTENTI SOCIALI

1. Le mansioni delle assistenti sociali sono le seguenti:

- a) - coordinare l'organizzazione dei servizi sociali e delle prestazioni fornite a livello domiciliare con il personale addetto, usando le tecniche della professione;
- b) - coordinare questi servizi in rapporto alle strutture e attrezzature esistenti nel territorio del Comune;
- c) - valutare l'opportunità di variazioni dei servizi sociali e domiciliari;
- d) - predisporre dei programmi periodici di lavoro;
- e) - partecipare alla formazione di piani o progetti in campo economico - sociale propri del Comune in rapporto all'Ente gestore del servizio sociale di base dell'ambito di appartenenza;
- f) - apporto professionale con le tecniche che ne sono tipiche (rapporto individuale, di gruppo, comunitario) per l'eventuale soluzione di problemi soggettivi ed ambientali degli utenti;
- g) - fornire all'Ente informazioni, tramite periodiche relazioni

bimestrali sul servizio, o proposte sulla gestione dello stesso;

2. L'assistente sociale, ad ogni segnalazione o richiesta di servizio, è tenuta:

- a) - ad effettuare una visita domiciliare onde valutare le effettive necessità della persona, e a coordinare i relativi interventi;
- b) - a verificare periodicamente la corretta utilizzazione del servizio;
- c) - alla cura dello schedario anagrafico registrando i propri interventi;
- d) - alla predisposizione dei programmi di lavoro periodici.

3. Il personale è tenuto al segreto d'ufficio.

Art. 5) - MANSIONI DELLE COLLABORATRICI DOMICILIARI

1. Le mansioni delle collaboratrici domiciliari sono le seguenti:

- a) - pulizia giornaliera e periodica dell'alloggio o meglio dei locali abitualmente utilizzati dall'utente (riordino degli ambienti, pulizia dei mobili, degli infissi, dei pavimenti, dei tendaggi ecc.);
- b) - fornitura dei pasti caldi (dove il servizio è stato istituito);
- c) - lavatura di piatti e delle stoviglie;
- d) - lavatura, stiratura della biancheria da eseguirsi in lavanderia o nell'abitazione dell'utente provvisto di macchina lavabiancheria;
- e) - acquisto di generi alimentari, vestiario, casalinghi, ecc.;
- f) - disbrigo pratiche (ritiro pensioni pagamenti ecc.);
- g) - accompagnare l'utente che avesse difficoltà di deambulazione a fare delle passeggiate;
- h) - aiutare la persona nell'igiene e nella cura personale nei casi in cui non sia previsto l'intervento dell'infermiere (bagni lavatura capelli ecc.);
- i) - provvedere alle necessità inerenti ai ricoveri presso Ospedali, centri riabilitativi ecc. (impegnative casse mutue, ammissioni, degenza, dimissioni ecc.....) possibilmente con mezzi pubblici;
- l) collaborare per ogni altra prestazione - anche di ordine straordinario come tinteggiatura di pareti, sistemazione di orti e giardini, ecc. - previa verifica di tale necessità, con il personale esterno incaricato dall'utente.

2. L'utente fruirà comunque del servizio solamente per le attività che non è in grado di svolgere e quando non ci siano familiari a provvedere a tali necessità.

3. L'intervento delle collaboratrici è volta esclusivamente a favore dell'utente, con assoluto divieto di provvedere alle necessità di eventuali conviventi.

4. Le collaboratrici domiciliari sono tenute alla compilazione del diario di lavoro, registrando il nome dell'utente, il tempo impiegato e le mansioni effettuate.

5. Le collaboratrici sono tenute a seguire il calendario di lavoro predisposto periodicamente dall'Assistente Sociale.

6. Le variazioni verranno concordate nelle riunioni periodiche che il gruppo di lavoro terrà.

7. Tale personale è tenuto a partecipare alle riunioni periodiche con gli operatori della zona o con tutto il personale operante nei servizi sociali. Che fanno capo all'ambito socio - assistenziale di base.

8. Tale personale è tenuto al segreto d'ufficio.

9. E' severamente vietato accettare mance od offerte in denaro dagli utenti del servizio.

Art. 6) - MODALITA' PER LA FORNITURA DEI PASTI CALDI A DOMICILIO

1. Potranno utilizzare il servizio di fornitura dei pasti caldi, dove esso è stato istituito, gli utenti del servizio domiciliare o altre persone aventi l'effettiva necessità, previa richiesta e autorizzazione dell'Ufficio.

2. Qualora non fosse istituito il servizio di fornitura dei pasti caldi, gli utenti potranno usufruire del servizio di recapito presso il proprio domicilio, da parte delle collaboratrici domiciliari, di pasti forniti da strutture private non disponibili alla distribuzione capillare.

3. Gli utenti riceveranno giornalmente, compatibilmente con l'orario di servizio delle collaboratrici domiciliari, il detto pasto.

Art. 7) MODALITA' PER L'UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA

1. Potranno utilizzare il servizio gli utenti del servizio domiciliare o altre persone aventi l'effettiva necessità, previa richiesta ed autorizzazione dell'Ufficio.

2. Ogni utente potrà utilizzare il servizio di lavanderia, qualora non possieda una macchina lavabiancheria ed i familiari ne siano privi, per:
a) - capi il cui lavaggio si possa praticare esclusivamente in lavatrice;
b) - capi di biancheria voluminosi che l'utente non possa lavare a mano da sè (lenzuola, copriletti, tovaglie, asciugamani.....) escludendo la

biancheria intima;

c) - capi il cui lavaggio possa venire praticato con i detersivi comunemente adottati dal servizio.

3. L'utente è tenuto alla numerazione dei capi, secondo quanto stabilito dal servizio.
4. Il servizio declina ogni responsabilità in caso di deterioramento o smarrimento della biancheria o dei capi di vestiario.
5. La biancheria verrà ritirata e restituita all'utente secondo la periodicità di volta in volta fissata dal servizio.
6. La lavanderia potrà rifiutare capi particolarmente sporchi, che possano pregiudicare l'igiene della stessa, o che abbisognino di trattamenti particolari (pulitura a secco).

Art. 8) - MODALITA' PER L'UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

1. Potranno utilizzare il servizio di trasporto, con automezzo di proprietà comunale, gli utenti del servizio domiciliare, o altre persone aventi l'effettiva necessità.
2. L'utente che necessita del servizio deve inoltrare al Comune richiesta scritta, specificando orari e durata del servizio e motivazioni per cui fa la richiesta. L'ufficio Assistenza Sociale, fatte le dovute verifiche, rilascerà l'autorizzazione.
3. L'automezzo con cui verrà svolto il servizio di trasporto può essere condotto da personale dipendente del Comune o da personale volontario, facente parte di associazioni di volontariato ufficialmente riconosciute, operanti nel territorio comunale. In questo caso l'associazione deve dare la sua disponibilità, comunicando all'ufficio assistenza sociale - entro il 31.12 di ogni anno - l'elenco delle persone disponibili ad effettuare i trasporti.

Tabella delle tariffe per il servizio di assistenza domiciliare.

Reddito annuo del nucleo	Tariffe
Sino a £. 6.000.000	£. 10.000= mensili
da £. 6.000.001 a £. 8.000.000	" 1.500= orarie
da £. 8.000.001 a £. 10.000.000	" 3.000= "
da £. 10.000.001 a £. 12.000.000	" 4.000= "
da £. 12.000.001 a £. 14.000.000	" 5.000= "
da £. 14.000.001 a £. 16.000.000	" 6.000= "
da £. 16.000.001 a £. 20.000.000	" 7.000= "
da £. 20.000.001 a £. 24.000.000	" 8.000= "
oltre £. 24.000.000	" 9.000= "

Recapito pasti £. 500 cadauno

lavanderia £. 3.000 al Kg.

trasporto tariffe orarie £. 3.000 - Ambito di appartenenza

" " " £. 5.000 - Fuori ambito appartenenza